

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 26 ottobre 2012, n. 230.

Regolamento relativo ai requisiti di professionalità ed ai criteri per l'espletamento della selezione per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti che possono essere nominati segretari generali di camere di commercio nonché agli obblighi di formazione per i segretari generali in attuazione dell'articolo 20 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visti gli articoli 117 e 118 della Costituzione;

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante il riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, ed in particolare l'articolo 20, che istituisce un elenco nazionale di nominativi per la designazione e la nomina dei segretari generali, stabilisce che con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definiti i requisiti di professionalità e fissati i criteri per l'espletamento della selezione ai fini dell'iscrizione nell'elenco e prevede l'obbligo per i segretari generali di partecipare all'attività di formazione organizzata da Unioncamere, secondo modalità e criteri fissati con il suddetto decreto;

Vista la legge 25 luglio 1971, n. 557, e successive modificazioni, recante «Norme integrative della legge 23 febbraio 1968, n. 125, concernente il personale statale delle camere di commercio, industria e agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visti l'articolo 2 e l'articolo 3, commi 6 e 7, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 maggio 2012;

Vista la nota n. 8427 del 21 settembre 2012, con la quale lo schema di regolamento è stato comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento:

a) «legge» indica la legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23;

b) «elenco» indica l'elenco previsto dal comma 3 dell'articolo 20 della legge;

c) «Ministro» e «Ministero» indicano rispettivamente il Ministro e il Ministero dello Sviluppo economico;

d) «Direttore generale» e «Direzione generale» indicano rispettivamente il Direttore generale e la Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico;

e) «camera di commercio», indica la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

f) «commissione» indica la commissione di cui all'articolo 20, comma 5, della legge;

g) «divisione» indica l'ufficio dirigenziale di livello non generale della Direzione generale, competente alla tenuta dell'elenco;

h) «Unioncamere» indica l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura».

Art. 2.

Istituzione dell'elenco

1. Presso la Direzione generale è istituito l'elenco dei soggetti che possono essere nominati segretario generale di camera di commercio.


2. Il dirigente responsabile della divisione provvede alla tenuta dell'elenco secondo le disposizioni previste dalla legge e dal presente regolamento e può nominare i funzionari responsabili dei singoli procedimenti ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

3. Il dirigente responsabile della divisione trasmette, entro cinque giorni dalla relativa richiesta, alla camera di commercio interessata, anche in via telematica, l'elenco aggiornato degli iscritti, ai fini dell'avvio della procedura relativa alla scelta del segretario generale mediante designazione da parte della Giunta camerale.

Art. 3.

Commissione

1. Presso la Direzione generale è istituita la commissione per l'espletamento della selezione nazionale per titoli di cui all'articolo 20, comma 5, della legge.



2. Gli esperti di cui all'articolo 20, comma 5, della legge designati in rappresentanza del Ministero e delle regioni dichiarano il possesso della necessaria esperienza nelle discipline economiche e giuridiche attraverso la presentazione di un *curriculum* professionale, redatto in formato europeo.

3. Nella commissione almeno il presidente o un altro componente è di sesso diverso dagli altri due componenti.

4. La commissione dura in carica cinque anni ed è nominata dal Direttore generale. Per ciascun componente è nominato anche un supplente, nel rispetto del medesimo criterio di cui al comma 3.

5. Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un funzionario della Direzione generale.

6. Le riunioni della commissione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e le decisioni sono assunte con la medesima maggioranza.

7. La commissione tiene due sessioni di selezione per ciascun anno.

8. La commissione è incaricata di esaminare e valutare i requisiti professionali di cui all'articolo 7 e i titoli di cui all'articolo 8, desunti dai *curricula* professionali dei richiedenti in possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 6.

9. La valutazione dei requisiti professionali si conclude con un giudizio preliminare di ammissione alla successiva fase di valutazione dei titoli. In caso di valutazione negativa relativamente al possesso dei requisiti professionali non si procede alla valutazione dei titoli e la commissione propone l'immediata esclusione dalla procedura di selezione.

10. La valutazione dei titoli, da effettuare nei riguardi dei richiedenti che abbiano conseguito il giudizio preliminare di ammissione di cui al comma 9, si conclude con l'attribuzione di un punteggio secondo i criteri di cui all'articolo 8 e con la formazione per ciascuna sessione dell'elenco degli idonei e dell'elenco dei non idonei, nonché con le conseguenti proposte relative all'iscrizione o al rifiuto dell'iscrizione.

11. La commissione può richiedere, per il tramite della divisione, le integrazioni documentali ritenute necessarie ai fini della valutazione dei requisiti professionali e dei titoli.

Art. 4.

Procedimento di iscrizione

1. L'iscrizione nell'elenco ovvero il rifiuto della domanda sono disposti con il provvedimento del Direttore generale di approvazione dell'elenco degli idonei e dei non idonei e delle conseguenti proposte della commissione di cui all'articolo 3.

2. Il termine per la conclusione del procedimento è fissato in centottanta giorni decorrenti dal termine di presentazione delle domande relativamente a ciascuna sessione. Nel caso di domanda irregolare o incompleta il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente entro trenta giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza e fissando un termine di 10 giorni per la regolarizzazione.

3. Le domande di iscrizione nell'elenco, previa verifica da parte della divisione del possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 6, sono trasmesse alla commissione ai fini delle valutazioni di cui all'articolo 3, comma 8. In caso di esito negativo di tale verifica il Direttore generale dispone l'esclusione dalla procedura di selezione.

Art. 5.

Domanda di iscrizione

1. La domanda di iscrizione all'elenco è redatta, a pena di esclusione, secondo il modello di cui all'allegato A, e può essere presentata dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 4 dell'articolo 20 della legge. Il termine di presentazione delle domande è fissato al 10 marzo ed al 10 settembre di ogni anno per le due relative sessioni di selezione.

2. Alla domanda deve essere allegato un *curriculum*, redatto in conformità all'allegato B, con specifica indicazione dei titoli da sottoporre alla valutazione della commissione.

3. La domanda di cui al comma 1 e il *curriculum* di cui al comma 2 possono essere presentati in forma cartacea, sottoscritti secondo le modalità di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero in forma digitale, mediante documento informatico in formato PDF/A sottoscritto con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 6.

Requisiti generali per l'iscrizione

1. I requisiti generali per l'iscrizione nell'elenco sono:

a) per i soggetti di cui alla lettera a) del comma 4, dell'articolo 20 della legge, ivi compresi i dirigenti degli altri organismi costituenti il sistema camerale italiano ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge, essere in servizio con qualifica dirigenziale alla data della presentazione della domanda e, anche se il datore di lavoro non è una pubblica amministrazione, essere comunque in possesso dei requisiti generali prescritti dalla legislazione vigente per l'accesso alla dirigenza presso la pubblica amministrazione;

b) per i soggetti, di cui alla lettera b) del comma 4, dell'articolo 20 della legge, oltre ai requisiti ivi previsti, essere in possesso dei requisiti generali prescritti dalla legislazione vigente per l'accesso alla dirigenza presso la pubblica amministrazione.

2. I titoli di studio idonei per soddisfare i requisiti di cui alla lettera b) del comma 4, dell'articolo 20 della legge, sono individuati nell'allegato C al presente decreto.



Art. 7.

Requisiti professionali

1. I richiedenti l'iscrizione nell'elenco devono essere in possesso dei seguenti requisiti professionali:

a) per i soggetti di cui alla lettera a) del comma 4, dell'articolo 20 della legge, attitudine all'esercizio delle funzioni di vertice dell'amministrazione delle camere di commercio acquisita con l'esperienza maturata per almeno un triennio complessivo nell'ultimo quinquennio in qualifica dirigenziale in aree dirigenziali comportanti assunzione di autonomia gestionale e responsabilità di risultato nella direzione di unità operative poste alle dirette dipendenze; tale esperienza per i dirigenti di enti ed organismi del sistema camerale diversi dalle pubbliche amministrazioni è valutabile positivamente solo se acquisita presso enti ed organismi dotati di almeno 10 dipendenti;

b) per i soggetti di cui alla lettera b) del comma 4, dell'articolo 20 della legge, attitudine all'esercizio delle funzioni di vertice dell'amministrazione delle camere di commercio acquisita con l'esperienza maturata in qualifica dirigenziale per almeno un quinquennio, in aree dirigenziali comportanti assunzione di autonomia gestionale e responsabilità di risultato nella direzione di unità operative poste alle dirette dipendenze, in imprese, enti o organismi, con almeno 15 dipendenti.

2. Il possesso dei requisiti professionali è attestato con il curriculum di cui all'articolo 5, comma 2, nonché da dichiarazione rilasciata dall'ente o dall'impresa di appartenenza, da allegare alla domanda di iscrizione nell'elenco.

Art. 8.

Titoli

1. La commissione valuta, ai fini del superamento della selezione nazionale di cui all'articolo 20, comma 4, della legge, il possesso dei seguenti titoli con l'attribuzione di un punteggio nel limite massimo di punti 80 totali, così suddivisi:

a) titoli culturali, con un massimo di punti 25 complessivi: sono valutabili fino ad un massimo di 10 diversi titoli culturali, indicati dal richiedente, nel seguente ambito: punteggio conseguito e grado di attinenza del titolo di laurea prescritto per l'iscrizione; altri titoli di laurea; specializzazioni post-laurea; dottorati di ricerca; masters rilasciati da organismi o enti certificati ai sensi della normativa vigente per l'erogazione di corsi di insegnamento o formazione o aggiornamento o tirocini, con risultato finale certificato;

b) pubblicazioni, con un massimo di punti 5 complessivi: sono valutabili fino ad un massimo di 10 diverse pubblicazioni, indicate dal richiedente, nel seguente ambito: monografie a stampa; articoli apparsi su riviste nazionali ed internazionali anche on-line purché regolarmente registrate; libri; relazioni ed interventi pubblicati negli atti di convegni e congressi;

c) conoscenza di lingue straniere attestata da certificato finale, con un massimo di punti 5 complessivi;

d) titoli professionali, con un massimo di punti 10 complessivi: sono valutabili fino ad un massimo di 10

diversi titoli professionali, indicati dal richiedente, nel seguente ambito: abilitazione o iscrizione in albi professionali per le quali è necessario un diploma di laurea in materie giuridico-economiche; partecipazione con contributi personali a commissioni e gruppi di lavoro e altri incarichi nel proprio ambito professionale;

e) titoli di servizio, con un massimo di punti 25 complessivi: nell'ambito dell'esperienza dichiarata e documentata ai fini della verifica del possesso dei requisiti professionali minimi di cui all'articolo 7, esperienza professionale, valutata anche sulla base della sua attualità, del suo rilievo e dei risultati conseguiti, maturata con lo svolgimento di attività di direzione, anche congiunta, per periodi non inferiori a dodici mesi, in almeno due dei seguenti ambiti di attività:

1) «ambito giuridico-amministrativo», con particolare riferimento all'assunzione di decisioni di natura giuridica e/o economica anche con valenza esterna;

2) «ambito amministrativo-contabile», con particolare riferimento alle funzioni organizzative e di gestione del personale, di gestione patrimoniale e finanziaria, di supporto dell'attività degli organi decisionali, di programmazione, di controllo interno e di verifica dei risultati;

3) «ambito economico-statistico», con particolare riferimento alle funzioni di analisi economiche e di ricerca di mercato, di studi e rilevazioni statistiche in campo economico e sociale;

4) «ambito di promozione e sviluppo delle imprese» e con particolare riferimento, in Italia e all'estero, alla creazione o gestione di servizi alle imprese, alla realizzazione di piani di sviluppo territoriale o di progetti di formazione.

f) partecipazione all'attività di formazione organizzata da Unioncamere di cui all'articolo 12 con un massimo di punti 10 complessivi.

2. La selezione nazionale per titoli si intende superata a seguito di una valutazione da parte della commissione pari almeno ad un punteggio di 56/80.

Art. 9.


Tenuta dell'elenco

1. L'elenco contiene il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita ed il comune di residenza degli iscritti. L'elenco è pubblico ed è tenuto con tecniche informatiche, è consultabile sul sito del Ministero. La Direzione generale provvede all'aggiornamento dello stesso entro venti giorni dai relativi provvedimenti di iscrizione o cancellazione ovvero dalla comunicazione di variazioni trasmessa dagli iscritti.

Art. 10.

Revisione dinamica dell'elenco

1. La Direzione generale provvede alla revisione dinamica dell'elenco con cadenza triennale. A tal fine la divisione richiede agli iscritti la conferma della permanenza dei necessari requisiti.



2. L'iscritto nell'elenco, nominato segretario generale di camera di commercio, è esonerato per tutta la durata dell'incarico dall'adempimento di cui al comma 1.

Art. 11.

Cancellazione dall'elenco

1. La cancellazione dall'elenco è disposta:

- a) su richiesta dell'interessato;
- b) al raggiungimento dei limiti di età corrispondenti a quelli vigenti per il collocamento in quiescenza dei dirigenti delle camere di commercio, salvo proroga, per i segretari generali in servizio, nei limiti consentiti dalle vigenti normative in materia di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione;
- c) per l'accertata carenza o per il venir meno dei requisiti richiesti per l'iscrizione, fatta salva la cessazione del rapporto di lavoro dirigenziale con imprese pubbliche o private intervenuta senza demerito da meno di due anni;
- d) nel caso di mancato invio, entro trenta giorni, delle dichiarazioni e della documentazione richiesta dalla divisione, attestante la sussistenza o la permanenza dei requisiti dichiarati.

2. La divisione può effettuare in qualsiasi momento accertamenti e verifiche in ordine al possesso, da parte degli iscritti nell'elenco, dei requisiti previsti.

3. Il provvedimento di cancellazione dall'elenco è adottato dal Direttore generale previa comunicazione all'interessato.

Art. 12.

Requisiti e modalità dell'attività formativa

1. L'attività formativa di cui al comma 6 dell'articolo 20 della legge è finalizzata ad assicurare il costante sostegno allo sviluppo delle competenze professionali proprie della figura del segretario generale, così da favorire l'efficace copertura del ruolo primario di supporto alle scelte strategiche della camera di commercio che a tale figura si riconduce.

2. L'investimento formativo è assunto come metodo permanente per assicurare il continuo adeguamento delle competenze, il consolidamento di logiche e metodi di gestione improntati al risultato, lo sviluppo dell'autonomia e della capacità innovativa propri del segretario generale.

3. L'Unioncamere organizza, con cadenza annuale, sessioni formative per i segretari generali, secondo modalità tali da favorirne la più ampia partecipazione tenendo conto degli impegni connessi alla posizione ricoperta.

4. Il programma triennale delle sessioni formative, le sue articolazioni annuali e le disponibilità numeriche relative all'accesso dei partecipanti alle singole sessioni sono determinate annualmente dall'Unioncamere, d'intesa con la Direzione generale.

5. Il programma di cui al comma 4 individua il numero minimo di ore di formazione nel triennio e nel singolo anno garantiti dagli eventi formativi organizzati con modalità in presenza o in remoto. Il segretario generale è

tenuto, nel triennio, a partecipare ad almeno il 75% delle ore programmate.

6. L'Unioncamere comunica, alla conclusione di ciascuna sessione formativa, all'interessato, alla camera di commercio di appartenenza ed alla Direzione generale il numero delle ore di frequenza ai corsi e la valutazione finale conseguita da ciascun partecipante. La camera di commercio tiene conto di tale risultato finale all'atto della valutazione del segretario generale.

7. Agli eventi formativi è ammessa la partecipazione degli iscritti nell'elenco e di tutti i soggetti in possesso dei requisiti di cui agli articoli 6 e 7, nei limiti delle disponibilità di cui al comma 4.

Art. 13.

Norme finali e transitorie

1. I segretari generali delle camere di commercio formalmente titolari della funzione ed in servizio alla data di applicazione dell'articolo 2 sono iscritti di diritto nell'elenco e, fatti salvi i limiti di età, vi permangono per il triennio successivo alla scadenza del relativo incarico.

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 23 del 2010, le modifiche di cui all'articolo 1, comma 20, del medesimo decreto legislativo e le conseguenti disposizioni di cui agli articoli 2, 9, 10, 11 e 12, comma 5, del presente regolamento si applicano decorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso. Dalla medesima data è completamente abrogato il decreto ministeriale 19 giugno 1995, n. 422.

3. I soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 20 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, alla data di prima applicazione dell'articolo 2 del presente decreto a seguito di domande comunque anteriori alla data di pubblicazione del decreto stesso sono transitoriamente iscritti d'ufficio nel nuovo elenco di cui all'articolo 20 della legge fino alla scadenza del triennio di iscrizione indicato ai fini della revisione dell'elenco dall'articolo 10 del decreto ministeriale 19 giugno 1995, n. 422, o, comunque, per almeno un anno dalla predetta data di prima applicazione.

4. I soggetti di cui al comma 3 trasmettono alla divisione, entro il termine di cui all'articolo 5, comma 1, anteriore di almeno 180 giorni rispetto alla scadenza ad essi applicabile del periodo transitorio di cui al medesimo comma 3 del presente articolo, la domanda di nuova iscrizione di cui all'articolo 5, corredata di tutti i documenti attestanti il possesso dei requisiti previsti dal presente decreto.

5. Gli allegati A, B e C, possono essere integrati ed aggiornati con decreto del Ministero.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 26 ottobre 2012

Il Ministro: PASSERA

Visto, il Guardasigilli: SEVERINO

Registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 2012

Ufficio di controllo Atti MISE - MIPAAF, registro n. 12, foglio n. 396



ALLEGATO A
(articolo 5, comma 1)

Domanda di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 20, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23.

AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza,
il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica
Divisione XXII- Sistema camerale
Via Sallustiana 53 - 00187 ROMA

Il/la sottoscritto/a _____
nato/a a _____ (il _____)
residente in _____
Via/Piazza _____ Città _____ n. _____ (CAP. _____)
codice fiscale _____

CHIEDE

L'ammissione alla prossima sessione di selezione per l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 3 dell'articolo 20 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'articolo 76 del decreto del Presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del citato D.P.R. n.445/2000; ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del medesimo D.P.R., sotto la propria responsabilità;

DICHIARA

1. di essere cittadino(1) _____

(1) indicare se cittadino italiano o se cittadino di uno degli stati membri U.E.




2. di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali a proprio carico. (ovvero, in caso positivo, indicare le eventuali condanne penali riportate nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti, precisando gli estremi del provvedimento di condanna o di applicazione dell'amnistia, del condono, dell'indulto o perdono giudiziale e del titolo del reato);
3. di godere dei diritti politici;
4. di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso la Pubblica Amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; nonché di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
5. che a proprio carico non sussistono le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dall'articolo 10 della legge "antimafia" n. 575/65 e successive modifiche;
6. di aver conseguito il seguente diploma di laurea.....
(indicare se vecchio ordinamento o laurea specialistica magistrale).....
nell'anno accademico.....presso l'Università.....
con sede in.....
7. di svolgere l'attività lavorativa presso (*natura giuridica dell'ente o ragione sociale e indirizzo*)..... contratto collettivo nazionali
che regola il rapporto di lavoro
qualifica rivestita dal
(indicare se con contratto a tempo a tempo determinato/indeterminato).....

Il sottoscritto indica nel curriculum allegato i titoli e documenti (di cui allega copia) che chiede siano considerati per comprovare la particolare esperienza e qualificazione professionale e gli ulteriori titoli (di cui allega copia) che chiede siano valutati, tenuto conto dei limiti quantitativi dei titoli valutabili in base al relativo regolamento di attuazione.

Il sottoscritto:

- a) precisa, di non essere in possesso di ulteriori titoli da valutare ai fini della richiesta di iscrizione;
- b) si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione che dovesse intervenire rispetto a quanto sopra dichiarato;
- c) indica l'indirizzo presso il quale desidera che vengano inviate le comunicazioni:
Via/Piazza _____ n. _____



Città _____ (CAP. _____)
telefono e /o cellulare _____
fax _____ email _____

Il sottoscritto dichiara, infine, di aver preso visione dell'informativa annotata in calce al presente modulo e delle relative informazioni integrative fornite sul sito web del Ministero dello sviluppo economico.


Data

Firma autografa del Dichiarante (2)

(2): qualora la domanda sia presentata da persona diversa dall'interessato, oppure inviata per posta ed anticipata o in via telematica con posta certificata o via fax, il richiedente l'iscrizione dovrà apporre la firma sul presente modello ed allegare allo stesso una *fotocopia* di documento di riconoscimento valido ed aggiornato.

Informativa ai sensi e per gli effetti del d.lgs 30.06.2003, n. 196, e successive modificazioni, cd. Codice sulla "Privacy"

Il Ministero dello sviluppo economico, destinatario della presente dichiarazione e titolare del trattamento dei dati, informa con la presente annotazione il dichiarante, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del d.lgs. 30.06.2003, n. 196, e successive modificazioni, che i dati personali forniti con la dichiarazione stessa sono trattati, anche con modalità elettronica, al solo fine della partecipazione alla procedura di iscrizione nell'elenco dei segretari generali così come disciplinata dalla legge 580 del 1993, e successive modificazioni, e dal relativo regolamento di attuazione; che il trattamento dei dati sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza, con logiche strettamente correlate alle tenuto dell'albo e comunque in modo da garantire la sicurezza dei dati stessi; che il conferimento di tali dati è obbligatorio per consentire le predette finalità, con la conseguenza che la mancata comunicazione non consente la partecipazione alla procedura; che i soli dati inseriti nell'elenco in base al predetto regolamento di attuazione sono resi pubblici, anche mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale del Ministero e mediante trasmissione, senza necessità di consenso dell'interessato, alle Camere di commercio che ne richiedono l'invio ai fini della procedura di selezione del loro segretario generale; che i restanti dati saranno comunicati esclusivamente ai soggetti espressamente previsti dalle norme vigenti; che i diritti di cui all'articolo 7 del d.lgs 30.06.2003, n. 196,




possono essere esercitati rivolgendosi al responsabile del loro trattamento indicato nell'apposita comunicazione pubblicata sul sito internet istituzionale della Camera di commercio stessa.

Altre informazioni

Si precisa, altresì, che ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la divisione competente procederà a controlli in merito alle dichiarazioni rese nella presente domanda e qualora dovesse emergere la non veridicità del contenuto l'interessato "decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera", secondo quanto previsto dall'articolo 75 del citato decreto.

L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.



ALLEGATO B (articolo 5, comma 2)
Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI**Cognome** _____**Nome** _____**REQUISITI PROFESSIONALI**

Per i soggetti di cui alla lettera a) del comma 4, dell'articolo 20 della legge, attitudine all'esercizio maturata per almeno un triennio complessivo nell'ultimo quinquennio in qualifica dirigenziale in aree dirigenziali comportanti assunzione di autonomia gestionale e responsabilità di risultato nella direzione di unità operative poste alle dirette dipendenze; tale esperienza per i dirigenti di enti ed organismi del sistema camerale diversi dalle pubbliche amministrazioni è valutabile positivamente solo se acquisita presso enti ed organismi dotati di almeno 10 dipendenti.

ESPERIENZA LAVORATIVA

- Date (da – a)
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
- Tipo di azienda o settore
- Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità
- Caratteristiche della posizione ricoperta (livello di autonomia, riporti organizzativi, risorse umane alle dipendenze, etc)

- Date (da – a)
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
- Tipo di azienda o settore
- Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità
- Caratteristiche della posizione ricoperta (livello di autonomia, riporti organizzativi, risorse umane alle dipendenze, etc)



Per i soggetti di cui alla lettera b) del comma 4, dell'articolo 20 della legge, attitudine all'esercizio delle funzioni di vertice dell'amministrazione delle camere di commercio acquisita con l'esperienza maturata in qualifica dirigenziale per almeno un quinquennio in aree dirigenziali comportanti assunzione di autonomia gestionale e responsabilità di risultato nella direzione di unità operative poste alle dirette dipendenze, in imprese, enti o organismi, con almeno 15 dipendenti.

- Date (da – a)
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
- Tipo di azienda o settore
- Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità
- Caratteristiche della posizione ricoperta (livello di autonomia, riporti organizzativi, risorse umane alle dipendenze, etc)


- Date (da – a)
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
- Tipo di azienda o settore
- Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità
- Caratteristiche della posizione ricoperta (livello di autonomia, riporti organizzativi, risorse umane alle dipendenze, etc)

TITOLI CULTURALI (FINO AD UN MASSIMO DI 10)

punteggio conseguito e grado di attinenza del titolo di laurea prescritto per l'iscrizione; altri titoli di laurea; specializzazioni post-laurea; dottorati di ricerca; masters rilasciati da organismi o enti certificati ai sensi della normativa vigente per l'erogazione di corsi di insegnamento o formazione o aggiornamento o tirocini, con risultato finale certificato

PUBBLICAZIONI (FINO AD UN MASSIMO DI 10)

monografie a stampa; articoli apparsi su riviste nazionali ed internazionali anche on-line purché regolarmente registrate; libri; relazioni ed interventi pubblicati negli atti di convegni e congressi



CONOSCENZA DI LINGUE STRANIERE ATTESTATE DA CERTIFICATO FINALEMADRELINGUA [**Indicare la madrelingua**]

ALTRE LINGUE

[**Indicare la lingua**]

- Capacità di lettura [Indicare il livello: eccellente, buono, elementare.]
- Capacità di scrittura [Indicare il livello: eccellente, buono, elementare.]
- Capacità di espressione orale [Indicare il livello: eccellente, buono, elementare.]

ALTRE LINGUE

[**Indicare la lingua**]

- Capacità di lettura [Indicare il livello: eccellente, buono, elementare.]
- Capacità di scrittura [Indicare il livello: eccellente, buono, elementare.]
- Capacità di espressione orale [Indicare il livello: eccellente, buono, elementare.]

TITOLI PROFESSIONALI FINO AD UN MASSIMO DI 10


abilitazione o iscrizione in albi professionali per le quali è necessario un diploma di laurea in materie giuridico-economiche;
partecipazione con contributi personali a commissioni e gruppi di lavoro e altri incarichi nel proprio ambito professionale;

TITOLI DI SERVIZIO

esperienza professionale, valutata anche sulla base **della sua attualità**, del suo rilievo e dei risultati conseguiti, maturata con lo svolgimento di attività di direzione, anche congiunta, per periodi non inferiori a dodici mesi, in almeno due dei seguenti ambiti di attività:

“ambito giuridico-amministrativo”, con particolare riferimento all'assunzione di decisioni di natura giuridica e/o economica anche con valenza esterna;

“ambito amministrativo-contabile”, con particolare riferimento alle funzioni organizzative e di gestione del personale, di gestione patrimoniale e finanziaria, di supporto dell'attività degli organi decisionali, di programmazione, di controllo interno e di verifica dei risultati;



“**ambito economico-statistico**”, con particolare riferimento alle funzioni di analisi economiche e di ricerca di mercato, di studi e rilevazioni statistiche in campo economico e sociale;

“**ambito di promozione e sviluppo delle imprese**” e con particolare riferimento, in Italia e all'estero, alla creazione o gestione di servizi alle imprese, alla realizzazione di piani di sviluppo territoriale o di progetti di formazione.

PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ DI FORMAZIONE ORGANIZZATA DA UNIONCAMERE

sessione formativa dell'anno _____

numero delle ore di frequenza ai corsi _____

valutazione finale conseguita _____

Data

Firma autografa del dichiarante (1)

(1): qualora il curriculum sia presentato da persona diversa dall'interessato, oppure inviata per posta ed anticipata o in via telematica con posta certificata o via fax, il richiedente l'iscrizione dovrà apporre la firma sul presente modello ed allegare allo stesso una *fotocopia* di documento di riconoscimento valido ed aggiornato. Per la valenza ai sensi del DPR n. 445/2000 dei dati e delle notizie dichiarate nel curriculum e per l'informativa relativa al trattamento dei dati personali ivi contenuti, si rinvia a quanto precisato dal modello di domanda allegato A.



ALLEGATO C
(articolo 6, comma 2)

Titolo di studio richiesto per l'iscrizione nell'elenco di cui al dell'articolo 20 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, per i soggetti di cui al comma 4, lettera b), del medesimo articolo 20.

A) Laurea specialistica in materie giuridico-economiche di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509:

Laurea specialistica (LS), in una delle seguenti classi di laurea:


19/S Finanza
22/S Giurisprudenza
60/S Relazioni internazionali
64/S Scienze dell'economia
70/S Scienze della politica
71/S Scienze delle pubbliche amministrazioni
83/S Scienze economiche per l'ambiente e la cultura
84/S Scienze economico-aziendali
88/S Scienze per la cooperazione allo sviluppo
90/S Statistica demografica e sociale
91/S Statistica economica, finanziaria e attuariale
99/S Studi europei.

B) Diploma di laurea vecchio ordinamento in materie giuridico-economiche:

Diploma di laurea (DL), di cui all'art. 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, equiparato alle su citate classi di laurea specialistica (LS) secondo l'equiparazione stabilita dal decreto interministeriale del 9 luglio 2009, o altro diploma di laurea equipollente secondo la normativa vigente.

C) Laurea magistrale in materie giuridico-economiche di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270:

Laurea magistrale (LM), di cui all'art. 3, comma 1 lettera b) e all'art. 6, comma 3, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, equiparato alle su citate classi di laurea specialistica (LS) secondo l'equiparazione stabilita dal decreto ministeriale del 9 luglio 2009.



NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro, che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

L'articolo 118 della Costituzione così recita :

“Art. 118. Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere *b)* e *h)* del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.”

L'art. 20 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) così dispone:

“Art. 20. Segretario generale.

1. Al segretario generale della camera di commercio competono le funzioni di vertice dell'amministrazione, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il segretario generale coordina l'attività dell'ente nel suo complesso e ha la responsabilità della segreteria del consiglio e della giunta.

2. Nelle camere di commercio per cui non viene raggiunto un sufficiente equilibrio economico è consentito avvalersi, in forma associata ed in regime convenzionale, di un segretario generale titolare di altra camera di commercio, sulla base di criteri fissati con decreto del Ministero dello sviluppo economico.

3. Il segretario generale, su designazione della giunta, è nominato dal Ministro dello sviluppo economico tra gli iscritti in un apposito elenco nazionale tenuto presso il Ministero.

4. All'elenco di cui al comma 3, possono essere iscritti, a domanda e previo superamento di un'apposita selezione nazionale per titoli:

a) i dirigenti delle camere di commercio, delle unioni regionali delle camere di commercio, dell'Unioncamere, delle loro aziende speciali e di altre amministrazioni o enti pubblici che siano in possesso dei requisiti professionali individuati dal decreto di cui al comma 5;

b) i soggetti in possesso del diploma di laurea in materie giuridico-economiche, dotati della necessaria professionalità e in ogni caso dei requisiti previsti dal decreto di cui al comma 5 con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in qualifiche dirigenziali.

5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definiti i requisiti di professionalità e stabiliti i criteri per l'espletamento della selezione di cui al comma 4 ed è istituita una commissione, composta da un dirigente del Ministero dello sviluppo economico, che la presiede, da due esperti in rappresentanza rispettivamente dello stesso Ministero e delle regioni, di provata esperienza in discipline economiche e giuridiche, e da un rappresentante di Unioncamere. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità per l'iscrizione e la tenuta dell'elenco di cui al comma 3.

6. È fatto obbligo a ciascun segretario generale di partecipare alle attività di formazione organizzate da Unioncamere secondo criteri e modalità stabiliti con il decreto di cui al comma 5.

7. Ai dirigenti di cui alla lettera *a)* del comma 4, al momento della cessazione dalla carica di segretario generale, è consentito il rientro nei ruoli dell'amministrazione o degli enti di provenienza, anche in soprannumero. Le amministrazioni o gli enti di provenienza non possono

procedere a conseguenti ampliamenti della dotazione organica qualora i dirigenti di cui alla lettera *a)* del comma 4 vengano nominati segretari generali.

8. Sono fatte salve le disposizioni di cui alla legge 25 luglio 1971, n. 557, e successive modificazioni.”

La Legge 25 luglio 1971, n. 557 (Norme integrative della L. 23 febbraio 1968, n. 125, concernente il personale statale delle camere di commercio, industria e agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato) è pubblicata nella Gazz. Uff. 9 agosto 1971, n. 200.

Il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - Testo *A*) è pubblicato nella Gazz. Uff. 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.

La Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) è pubblicata nella Gazz. Uff. 18 agosto 1990, n. 192.

Gli artt. 2 e 3 del D.Lgs. 15 febbraio 2010 n. 23 (Riforma dell'ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell'articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99) così dispongono:

“Art. 2. Disposizioni di coordinamento

In vigore dal 12 marzo 2010 1. In sede di prima applicazione i decreti previsti dagli articoli 10, comma 3, 12, comma 4, e 20, comma 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal presente decreto legislativo, sono adottati entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.”

“Art. 3 Disposizioni transitorie

In vigore dal 12 marzo 2010 1. Le disposizioni di cui agli articoli 10, 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificate dal presente decreto legislativo, si applicano dal sessantesimo giorno successivo all'emanazione dei regolamenti previsti dagli articoli 10, comma 3, e 12, comma 4, della predetta legge. Alla successiva scadenza degli organi gli enti di cui al comma 3 avviano le procedure per la costituzione degli stessi a norma degli articoli 7, 10, 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificati dal presente decreto legislativo.

2. Entro il termine di cui al comma 1, primo periodo, gli enti di cui al comma 3 adeguano i propri statuti e regolamenti alle disposizioni della legge 29 dicembre 1993 n. 580, come modificate e integrate dal presente decreto legislativo.

3. Gli organi degli enti del sistema camerale italiano già insediati alla data di entrata in vigore del presente decreto restano in carica fino alla loro naturale scadenza.

4. Le incompatibilità, i vincoli, le limitazioni ed i requisiti previsti dal presente decreto legislativo per i componenti degli organi degli enti del sistema camerale, decorrono dal primo rinnovo degli organi successivo al termine di cui al comma 1, primo periodo.

5. Le procedure di rinnovo dei consigli camerale in corso alla data di scadenza del termine di cui al comma 1, primo periodo, vengono completate secondo la disciplina vigente al momento del loro avvio. Le gestioni commissariali in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto proseguono fino all'esaurimento del relativo mandato.

6. Ai segretari generali in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo continua a d applicarsi la disposizione transitoria di cui al comma 5, terzo periodo, dell'articolo 20 della legge n. 580 del 1993, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

7. Le disposizioni dell'articolo 20 della legge n. 580 del 1993, come modificato dall'articolo 1, comma 20, del presente decreto, si applicano decorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5 dello stesso articolo 20.”

Il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) è pubblicata nella Gazz. Uff. 9 maggio 2001, n. 106, S.O.

L'art. 17 della Legge 23 agosto 1988 n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) così dispone:

“Art. 17. Regolamenti.

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;



c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.".

Note all'art. 1:

Per i riferimenti alla legge n. 580 del 1993, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

L'art. 5 della legge n. 241 del 1990 così dispone:

“Art. 5. Responsabile del procedimento.

1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.

2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'articolo 4.

3. L'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all'articolo 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse.”.

Note all'art. 5:

Gli artt. 21 e 38 del citato D.P.R. n. 445 del 2000 così dispongono:

“Art. 21. (R) Autenticazione delle sottoscrizioni

1. L'autenticità della sottoscrizione di qualsiasi istanza o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da produrre agli organi della pubblica amministrazione, nonché ai gestori di servizi pubblici è garantita con le modalità di cui all'art. 38, comma 2 e comma 3. (R)

2. Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è presentata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici, l'autenticazione è redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco; in tale ultimo caso, l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio. (R)”

“Art. 3. (L-R). Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze

1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica. (L)

2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica, vi comprese le domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni, o per l'iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti presso le pubbliche amministrazioni, sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. (L)

3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. La copia dell'istanza sottoscritta dall'interessato e la copia del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59. (L)

3-bis. Il potere di rappresentanza per la formazione e la presentazione di istanze, progetti, dichiarazioni e altre attestazioni nonché per il ritiro di atti e documenti presso le pubbliche amministrazioni e i gestori o esercenti di pubblici servizi può essere validamente conferito ad altro soggetto con le modalità di cui al presente articolo.”.

Note all'art. 13:

L'art. 10 del D.M. 19 giugno 1995, n. 422 (Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 20 della L. 29 dicembre 1993, n. 580, concernente i criteri e le modalità per l'iscrizione nell'elenco dei segretari generali di camere di commercio), così dispone:

“Art. 10. Revisione dinamica dell'elenco.

1. La Direzione generale del commercio provvede alla revisione dinamica dell'elenco con cadenza triennale. A tal fine ciascun iscritto nei sessanta giorni antecedenti alla scadenza del triennio di iscrizione deve comunicare a mezzo raccomandata la permanenza dei necessari requisiti. Il mancato invio della predetta dichiarazione comporta la cancellazione d'ufficio dall'elenco.

12G0247

